

## Disciplina fiscale società fiduciaria: i quadri da compilare nel modello UNICO

di **Vincenzo D'Andò**

Publicato il 30 dicembre 2006

L'istituto dell'intestazione fiduciaria non modifica il soggetto di imposta passivo che è identificabile sempre e comunque nel fiduciante (C.M. n. 16/1985, R.M. n. 133/E/1999, C.M. n. 49/E/2004).

Con il cosiddetto rapporto fiduciario, la società fiduciaria dispone dei beni che gli sono stati affidati nell'interesse del socio fiduciante, nei limiti dell'accordo-mandato concluso.

Secondo la sentenza n. 4943/1999 della Cassazione Civile, i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati.

Ne deriva l'identificazione dei soci effettivi quali soggetti cui deve essere imputato il reddito distribuito dalla società partecipata.

Quindi, la prevalenza della titolarità effettiva nei confronti di quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'Amministrazione finanziaria (sentenza n. 6478/1984 della Cassazione Civile).

Dal lato civilistico, in materia di società fiduciarie viene prevista dal legislatore una separazione tra proprietà ed intestazione.

In particolare, l'art. 1, ultimo comma, del R.D. n. 239/1942, dispone che: *“le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi”*.

Su tale versante si è ancorato pure il legislatore fiscale, che ha emanato norme che seguono l'impostazione civilistica, poiché fanno riferimento ai fiducianti quali effettivi possessori dei redditi derivanti da beni formalmente intestati al fiduciario.

Un esempio è dato, per le partecipazioni in società di capitali, dall'art. 1, comma 1, del DM 4.2.998 ove si dispone che le società fiduciarie devono comunicare i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili.

In sostanza, le società fiduciarie rientrano tra coloro che devono compilare il quadro SK della dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) fornendo, con tale adempimento, all'Amministrazione finanziaria i dati relativi agli effettivi possessori dei redditi derivanti da partecipazioni ad esse intestate.

Tutto ciò conferma, riguardo al trattamento sostanziale dei redditi derivanti da beni e partecipazioni formalmente intestati fiduciarmente, che gli effettivi possessori sono da individuare nei fiducianti.

## **Intestazione a nome della fiduciaria, ma per conto di clienti fiducianti, di quote di società di persone**

In particolare, su tale problematica, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 136 del 07.12.2006, ha chiarito taluni aspetti applicativi in seno al modello Unico.

Si premette, in tale chiarimento, che il rapporto fiduciario é in genere considerato sussistente nei casi in cui la partecipazione si concretizzi in una mera partecipazione al “capitale” delle società di persone o in forme che non comportino una responsabilità illimitata del socio stesso e una ingerenza nell’amministrazione della società (é il caso di partecipazioni in società in accomandita detenute da soci accomandanti).

In tali casi il reddito delle società di persone partecipate tramite il rapporto fiduciario deve essere essere imputato ai fiducianti.

Tali fiducianti, nel caso in cui siano persone fisiche non operanti in regime d’impresa o professionale, in qualità di possessori del reddito da partecipazione sono tenuti ad indicare il predetto reddito prodotto in forma associata nel modello Unico Persone Fisiche, quadro RH, indicando i dati identificativi della società partecipata e non di quella fiduciaria dal momento che lo schermo fiduciario rileva nei rapporti con i terzi solo per la società partecipata e non per il socio.

Dal canto suo, la società partecipata indica i dati della società fiduciaria nel quadro RK del modello Unico Società di Persone in luogo di quelli dei fiducianti.

Indi, la società fiduciaria, a sua volta, deve indicare i nominativi degli effettivi partecipanti nella società di persone ed i redditi a questi attribuiti.

Per tale fine non si può utilizzare la prima sezione del quadro SK, dal momento che non si tratta di utili da partecipazione in società di capitale ma di reddito d'impresa.

Ma deve, invece, essere utilizzata la sezione del quadro SK che deve essere compilata dalle società fiduciarie per indicare i propri fiducianti che abbiano optato per la trasparenza ai sensi

degli articoli 115 e 116 del TUIR (righe SK8 e SK9).

Tale sezione serve per attribuire correttamente il reddito d'impresa derivante dalla partecipazione in società di capitali agli effettivi titolari dello stesso e, quindi, può essere utilizzata anche per la corretta attribuzione del reddito d'impresa prodotto da società di persone e attribuiti a soci accomandanti.

Comunque, l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di richiedere alla società fiduciaria i dati identificativi dei soci effettivi nei termini previsti dall'art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973.

<b>SOGGETTO</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>QUADRO MODELLO UNICO</b>
Fiduciante persona fisica - Possessore di reddito di partecipazione in società di persone	Deve indicare i dati identificativi della società partecipata (e non di quella fiduciaria)	Reddito da indicare nel Modello Unico PF, quadro RH
Società partecipata	Deve indicare i dati della società fiduciaria	Dati da indicare nel quadro RK del modello Unico Società di Persone in luogo di quelli dei fiduciari.
Società fiduciaria	Deve indicare i nominativi degli effettivi partecipanti nella società di persone ed i redditi a questi attribuiti.	La società fiduciaria utilizza la sezione del quadro SK per indicare i propri fiduciari che abbiano optato per la trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR (righe SK8 e SK9).

DICEMBRE 2006

Vincenzo D'Andò